



Comune di Pontassieve
U.O.C. Demografici e URP

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

(Approvato con deliberazione C. Comunale n. 38 del 25.07.2013 - Allegato B)

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 1, 3 e 29 della Carta Costituzionale, è istituito il Registro amministrativo delle *Unioni Civili* presso il Comune di Pontassieve per gli scopi e le finalità contenute in questo Regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento è considerato *Unione Civile* il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

Articolo 2
Definizioni e campo di applicazione

1. Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Pontassieve, che costituiscono famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
2. Il Comune di Pontassieve adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

Articolo 3
Attività di sostegno delle Unioni Civili

1. Il Comune può provvedere a tutelare e sostenere con specifici interventi da definire nel rispetto delle vigenti normative le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi potranno essere diretti sono:
 - a) casa;
 - b) sanità;
 - c) servizi sociali e alla persona;
 - d) scuola e formazione;
 - e) diritti e partecipazione.

Articolo 4
Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:
 - a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Pontassieve e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo;
 - b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Pontassieve e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l’Ufficio Servizi Demografici competente muniti di documento di riconoscimento e compilino la domanda di Iscrizione.
3. L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati al comma 1. del presente articolo e dal comma 1 dell’art. 5 e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà / di certificazione relativa all’assenza delle cause impeditive di cui al comma 3 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo.
5. Per i fini indicati all’articolo 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente attesta l’iscrizione nel registro. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 5
Trattamento dei dati del Registro

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle Unioni Civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati

Articolo 6
Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pontassieve produce la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d’ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l’ufficio provvede ad inviare all’altro componente dell’unione una comunicazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 241 del 07 agosto 1990.
4. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. 223/1989.
5. L’Unione Civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite.

Articolo 7
Disposizioni finali

1. La disciplina comunale delle Unioni Civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.